



**E.R.P. Massa Carrara S.p.A.**

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

**Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. con delibera n.88 del 13.11.2023**



## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	3
<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b> .....	3
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b> .....	4
<b>1. DEFINIZIONI</b> .....	5
<b>2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE</b> .....	6
<b>3. I SOGGETTI TUTELATI</b> .....	7
<b>3.1 I SEGNALANTI</b> .....	7
<b>3.2 SOGGETTI DIVERSI DAI SEGNALANTI</b> .....	8
<b>4. IL SOGGETTO GESTORE DELLE SEGNALAZIONI</b> .....	9
<b>5. CANALI DI SEGNALAZIONE</b> .....	9
5.1 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA .....	9
5.2 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA .....	11
<b>6. ANONIMATO</b> .....	12
<b>7. TUTELA DEL SEGNALANTE</b> .....	12
7.1 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE .....	12
7.2 DIVIETO DI RITORSIONE .....	13
<b>8. TUTELA DEL SEGNALATO</b> .....	14
<b>9. SANZIONI</b> .....	15
<b>10.LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI</b> .....	15
<b>11.RINVIO</b> .....	15



## **INTRODUZIONE**

La legge 190/2012, art. 1, comma 51, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la figura del "whistleblower" con cui si fa riferimento al dipendente di un'amministrazione che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico (pertanto non solo atti di corruzione ma anche di malamministrazione).

La legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di whistleblowing, aveva poi come obiettivo principale quello di garantire una tutela adeguata ai lavoratori, ampliando la disciplina di cui alla legge 190/2012.

Infine, il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ha recepito la Direttiva UE 2019/1937, abrogando le disposizioni precedenti, raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato, ampliando i soggetti che potenzialmente possono effettuare segnalazioni ed estendendola non solo ai dipendenti, ma anche ai consulenti, ai fornitori, agli stagisti ed ai volontari.

La segnalazione di illeciti ed irregolarità (cd. whistleblowing), rafforzata dalle relative azioni di tutela del segnalante, si presenta, oltre che quale obbligo normativo, quale misura anticorruptiva prevista nel Piano Triennale Anticorruzione 2023-2025 di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.

Il presente regolamento integra ad aggiorna inoltre l'attuale Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Modello 231).

Con il presente documento si vuole, pertanto, adottare un sistema di cautele idonee a tutelare il whistleblower garantendo riservatezza e contrastando ogni possibile discriminazione nei suoi confronti.

Il presente documento darà indicazioni operative circa i destinatari, oggetto e contenuti della segnalazione, modalità di trasmissione e forme di tutela in modo da evitare ripercussioni sulla loro vita lavorativa e nell'intento di valorizzare la legalità dell'azione amministrativa.

Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, anche su proposta proveniente dall'RPCT o dall'Organismo di Vigilanza.

## **SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

L'obiettivo del presente regolamento è quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità, fornendo al segnalante (cd. whistleblower) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte dall'Azienda in conformità alle disposizioni normative.



Considerata la natura di società in controllo pubblico, E.R.P. Massa Carrara S.p.A. applica quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e dalle Linee guida Anac in materia di whistleblowing.

Il presente regolamento deve essere applicato da tutti i destinatari, in coerenza con quanto previsto dal Modello 231 della Società e dai requisiti stabiliti dalle Leggi Anticorruzione, nonché nel rispetto degli obblighi di legge che potrebbero derivare dall'eventuale segnalazione: in particolare, in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria e in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy.

E.R.P. Massa Carrara S.p.A. assicura un proprio canale di segnalazione che garantisce - anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, come previsto dal d.lgs. n. 24/2023 - la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta, di eventuali persone menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il presente Regolamento non incalza l'effettuazione di segnalazioni anonime in quanto queste non consentono di valutare la fondatezza della segnalazione attraverso approfondimenti ed interlocuzioni successive e rischiano di sviluppare una cultura interna di denuncia che, al contrario, si intende assolutamente evitare.

La segnalazione sarà indirizzata esclusivamente al RPCT, quale unico destinatario di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. competente alla ricezione e alla gestione della segnalazione medesima.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- o D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- o D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 s.m.i., recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*";
- o Legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i., Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- o Piano Nazionale Anticorruzione, approvato da ANAC (delibera n.7 del 17.01.2023);
- o Codice Etico Aziendale vigente;
- o Modello di organizzazione e gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 vigente;
- o Regolamento dell'Organismo di Vigilanza vigente;
- o Linee Guida ANAC in materia di Whistleblowing.



## 1. DEFINIZIONI

**A.N.AC.:** Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (legge n. 190/2012).

**Decreto:** decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali».

**Violazione:** Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. e che consistono in quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023 e, comunque, dalla presente Procedura.

**PTPCT:** Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. adottato ai sensi della legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione.

**RPCT:** Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., nominato ex art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012, nella rispettiva funzione di soggetto incaricato del compito di ricevere le segnalazioni di illecito e gestirne il procedimento e di custode dell'identità del segnalante;

**Modello 231:** Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

**Segnalazione:** Per segnalazione si intende qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti o sospetti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. La segnalazione deve fondarsi su elementi di fatto precisi e concordanti. Si precisa che è doveroso segnalare un evento soltanto se si hanno motivi sufficienti e obiettivi per pensare che fatti o comportamenti irregolari potrebbero essere oggetto di procedimenti giudiziari e/o avere ripercussioni negative sull'Azienda.

In particolare, si definisce:

- «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna a garanzia della riservatezza dell'identità tramite il ricorso a strumenti di crittografia;
- «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna messa disposizione



da ANAC e effettuabile esclusivamente secondo le condizioni previste dall'art.6 D.lgs. 24/2023.

- «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone effettuabile esclusivamente secondo le condizioni previste dall'art.15 d.lgs. 24/2023.

## 2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Le violazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del modello di organizzazione e gestione istituito da ERP Massa Carrara<sup>1</sup>; ed inoltre altre violazioni previste all'articolo 2 del D.Lgs 24/2023 applicabili ai soggetti del settore Pubblico tra i quali rientra ERP Massa Carrara, ovvero:
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea (indicati nell'allegato 1 al D.Lgs 24/2023) e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione. IN particolare si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (ad es. frodi, corruzione);

---

<sup>1</sup> Si precisa che con il termine "Modello di organizzazione, gestione e controllo" di ERP Massa Carrara, si fa riferimento all'insieme di documenti comprensivi delle misure integrative adottate per la prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/12: il Codice Etico Aziendale, Il Modello (parte generale e parte speciale), il protocollo per la prevenzione della corruzione, le procedure ed i regolamenti aziendali che nel modello vengono richiamati.



5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Inoltre, è necessario che i fatti o comportamenti oggetto della segnalazione siano stati direttamente constatati da chi effettua la segnalazione.

Non rientrano nell'oggetto di questa procedura le segnalazioni di carattere personale, per esempio inerenti al proprio contratto di lavoro, che sono regolate da altre procedure dell'ente, le contestazioni, le rivendicazioni o altre richieste legate ad un interesse personale.

### **3. I SOGGETTI TUTELATI**

#### **3.1 I SEGNALANTI**

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo della Società, in qualità di:

- a) Dipendenti;
- b) Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso E.R.P. Massa Carrara S.p.A.;
- c) Collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso E.R.P. Massa Carrara S.p.A.;
- d) Eventuali volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- e) Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Per gli altri soggetti non espressamente indicati si fa comunque riferimento all'articolo 3 comma 5 del D.lgs. 24/2023.

La segnalazione è possibile:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;



- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (ad esempio in caso di pensionati).

Sono però fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente regolamento, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del presente regolamento.

### **3.2 SOGGETTI DIVERSI DAI SEGNALANTI**

La tutela è riconosciuta, oltre ai soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, ovvero:

- Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo (es. convivenza) o di parentela entro il quarto grado.
- Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
- Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d)), nel caso di segnalazioni effettuate ad un dipendente di un'impresa fornitrice o appaltatrice.
- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, ad es in caso di imprese appartenenti ad una rete di imprese o ad un raggruppamento temporaneo o in caso di amministrazioni pubbliche che esercitano un servizio in forma associata.



#### **4. IL SOGGETTO GESTORE DELLE SEGNALAZIONI**

Il soggetto responsabile della ricezione e gestione delle segnalazioni di un illecito, nonché unico destinatario della segnalazione stessa, è il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.

Il responsabile riceve le segnalazioni e dialoga con la persona segnalante per chiarire e approfondire quanto ricevuto. Il dialogo con la persona segnalante continua anche durante le fasi di accertamento.

Il responsabile dopo una valutazione iniziale svolge un'attività di accertamento delle informazioni segnalate, anche richiedendo specifiche informazioni ad uffici e funzioni interni all'organizzazione.

Il ricevente al termine dell'attività di accertamento ne comunica l'esito al segnalante. In tale comunicazione non sono fornite informazioni personali relative all'eventuale soggetto segnalato.

Di seguito si riportano alcuni possibili esiti che possono essere comunicati alla persona segnalante:

- Correzione di processi interni;
- Avvio di un procedimento disciplinare;
- Trasferimento dei risultati delle attività di accertamento ad altre autorità;
- Archiviazione per mancanza di evidenze.

#### **5. CANALI DI SEGNALAZIONE**

##### **5.1 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA**

E.R.P. Massa Carrara S.p.A. sentite le rappresentanze sindacali ha attivato un canale di segnalazione che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa segnalazione.

Il segnalante può quindi effettuare la segnalazione utilizzando la piattaforma crittografata progettata e sviluppata da DigitalPA, accessibile al seguente link <https://erp-ms.segnalazioni.net/> seguendo le istruzioni ivi riportate.

Attraverso tale piattaforma la segnalazione può essere effettuata:

- In forma scritta;
- In forma orale, tramite registrazione di un messaggio vocale.

Tutte le segnalazioni sono ricevute direttamente dal RPCT di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.

La piattaforma garantisce al segnalante di accedere in maniera riservata e sicura; per l'invio della segnalazione il segnalante dovrà registrarsi al sistema (modalità nominativa e con gestione dell'identità riservata) inserendo ID utente e password e, una volta registrato



sarà chiesto l'inserimento di nome, cognome e di un indirizzo di posta elettronica ordinaria. L'indirizzo di posta non risulta visibile al RPCT..

Una volta creato l'account, l'utente può inviare la segnalazione. I dati del segnalante registrato sono separati dalla segnalazione, pertanto la stessa viene inviata al Responsabile in forma anonima.

Soltanto il Responsabile è in grado di associare la segnalazione all'utente che l'ha creata e quindi visualizzare l'identità del segnalante.

Tramite l'ambiente di segnalazione il segnalante inserirà la propria segnalazione e potrà seguirla verificandone lo stato di lavorazione della stessa, scambiare messaggi con gestore della segnalazione e ricevere via e-mail avvisi di risposta.

I dati inseriti nel sistema vengono cifrati sia nella trasmissione, tramite il protocollo HTTPS, sia in memorizzazione, tramite un avanzato sistema di cifratura.

Inoltre tutte le operazioni effettuate sulle segnalazioni, da parte di tutti gli utenti, vengono registrate nei Log di sistema in maniera anonima e criptata per garantire la massima riservatezza e anonimato.

Il soggetto che intende effettuare una segnalazione ma che necessita di essere guidato e supportato nel processo di segnalazione, può richiedere al RPCT un incontro preliminare che sarà adeguatamente registrato in forma scritta e che potrà di conseguenza essere poi trasferito sul canale di segnalazione interno utilizzando la piattaforma dedicata, al fine di garantire le adeguate tutele al segnalante.

Tale incontro, a seguito della richiesta pervenuta al RPCT, deve essere da questi fissato in modo tempestivo e comunque in un arco di tempo non superiore ai 15 giorni, fatti salvi motivi oggettivi di impossibilità.

Eventuali segnalazioni interne presentate in forma diversa (es. email, posta ordinaria) o inviate ad un soggetto diverso dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione, sono trasmesse tempestivamente, ovvero entro 7 giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia dell'avvenuta trasmissione alla persona segnalante.

Tali canali sono considerati come canali ordinari non in grado di assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante.

Il RPCT, ricevuta la segnalazione:

- a) conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni (il segnalante ha l'onere di monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma al fine di rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti);
- c) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Il riscontro fornito entro 3 mesi



può coincidere con l'esito delle attività di accertamento; tuttavia, qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse;

- d) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Laddove ritenuto necessario ed opportuno, anche in base alla natura della segnalazione ricevuta, l'RPCT può sempre richiedere il supporto dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs 231/01.

Laddove la segnalazione riguardi direttamente fatti che coinvolgono il Responsabile per la prevenzione della Corruzione, la segnalazione può essere inviata direttamente all'Organismo di Vigilanza utilizzando l'indirizzo email dell'organismo stesso (odv231@erp.ms.it).

In tal caso l'iter di segnalazione avviene fuori dalla piattaforma dedicata, ma assicurando comunque le tutele e le garanzie di legge previste per il segnalante e per il segnalato.

## **5.2 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA**

A puro scopo informativo si comunica che al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche segnalazioni esterne rivolgendosi direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 24/2023 la persona segnalante può provvedere ad una segnalazione esterna qualora abbia:

- già effettuato una segnalazione interna a cui non è stato dato seguito;
- fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sarà dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione;
- fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC.

Ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 24/2023 sono individuate le condizioni ulteriori in base alle quali la persona segnalante possa effettuare una divulgazione pubblica: il mancato riscontro a una segnalazione interna o esterna previamente effettuata, un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico, fondati motivi che una segnalazione interna non verrà trattata o che le prove della stessa possano essere distrutte o occultate. Il segnalante mediante canali esterni/divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal d.lgs. 24/2023 solo se al momento della divulgazione ricorrono le sopracitate condizioni.



## **6. ANONIMATO**

In ogni caso le segnalazioni anonime non saranno prese in considerazione.

Il presente Regolamento non sollecita l'effettuazione di segnalazioni anonime in quanto queste:

- non consentono di garantire le forme di tutela del segnalante;
- non consentono di valutare la fondatezza della segnalazione attraverso approfondimenti ed interlocuzioni successive;
- rischiano di sviluppare una cultura interna di delazione che, al contrario, si intende assolutamente evitare.

Di conseguenza eventuali segnalazioni anonime ricevute saranno se del caso trattate e valutate da parte della funzione competente, ma al di fuori del presente Regolamento.

## **7. TUTELA DEL SEGNALANTE**

In relazione alle segnalazioni provenienti dai dipendenti E.R.P. Massa Carrara garantisce tutte le tutele previste dal D.Lgs 24/2023 il quale prevede le seguenti tipologie di tutela:

- Tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

### **7.1 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE**

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza



dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui tale identità possa evincersi, è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Il RPCT ed eventuali altri soggetti coinvolti nella procedura, garantiscono l'assoluta riservatezza delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.

La violazione della tutela della riservatezza del Segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata, è fonte di responsabilità disciplinare a cui si applicano le sanzioni disciplinari previste dal Codice Disciplinare aziendale, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla legge.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Ferma la previsione di cui sopra, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

La riservatezza è garantita attraverso l'utilizzo della piattaforma crittografata sopraccitata per le segnalazioni interne.

## **7.2 DIVIETO DI RITORSIONE**

La ritorsione è definita come *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*.

In dettaglio per misure ritorsive s'intendono quelle previste a titolo non esaustivo dal D.Lgs. 24/2023 che qui si riportano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;



- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le condizioni per l'applicazione delle forme di tutela dalle ritorsioni sono le seguenti:

- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II del decreto.
- è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.
- Le tutele nei confronti del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave ed alla personale segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

È garantita la tutela anche di quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, ovvero il facilitatore, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro, e gli soggetti indicati nel paragrafo "soggetti diversi dai segnalanti".

## **8. TUTELA DEL SEGNALATO**

In conformità con la normativa vigente E.R.P. Massa Carrara S.p.A. adotta le stesse forme di tutela previste per il segnalante anche nei confronti della persona cui si fa riferimento



nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito, fatta salva naturalmente il rispetto degli obblighi normativi che impongono di comunicare il nominativo del segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

## **9. SANZIONI**

Il Decreto Legislativo n. 24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing. Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o l'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione che possono essere fonte di responsabilità disciplinare nel caso a mezzo della procedura sia stato calunniato o diffamato un altro soggetto.

L'amministrazione può procedere contro i soggetti responsabili di queste condotte.

## **10.LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI**

Ogni trattamento dei dati personali previsto dal presente regolamento è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e secondo quanto disposto dal d.lgs. 24/2023.

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e il gestore della segnalazione sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi.

In nessun caso le segnalazioni possono essere conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal gestore della segnalazione.

Nel corso delle attività di accertamento il gestore della segnalazione può condividere con altre funzioni dell'ente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

## **11.RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa e alle Linee Guida di ANAC in materia di Whistleblowing.